



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 113/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.T.B. SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETEBRESCIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 3/2014)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Co.Re.Com compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia il 20 giugno 2014 ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Retebrescia* esercito dalla società R.T.B. SRL (già Nuova Franciacorta SRL, con sede legale in via A. Inganni, Brescia), con sede legale in via Armando Diaz n. 13B - 26121 Brescia, ed ha contestato con atto n. Cont 3/14 del 24 giugno 2014, notificato nella stessa data, la violazione

dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nei giorni:

- 11 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10;13-14; 17-18; 18-19
- 12 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10; 13-14, 18-19
- 13 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10; 13-14;18-19;
- 14 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 9-10; 13-14;
- 15 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7;7-8; 9-10; 13-14,
- 16 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7;7-8; 8-9; 18-19;
- 17 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 8-9; 13-14,

## **2. Deduzioni della società**

La società RTB SRL, già Nuova Franciacorta SRL, attualmente con sede legale in via Armando Diaz n. 13B, Brescia, con nota del 3 luglio 2014, ha presentato istanza di accesso agli atti e richiesto audizione, che si è tenuta il 30 luglio 2014 ed ha inviato dettagliate memorie giustificative in data 22 luglio 2014. In tali memorie difensive, confermate in sede di audizione, riscontrando la correttezza dei conteggi relativamente agli affollamenti contestati, ha però chiarito le motivazioni per le quali si è verificato un consistente superamento dei limiti di affollamento. La società sta affrontando una difficile situazione economico-finanziaria, successiva agli investimenti resisi necessari col passaggio alla tecnica digitale. Il bilancio risulta in passivo di oltre 1 milione di euro e si è resa necessaria una diminuzione del capitale sociale di circa il 90%. A tal proposito viene allegata dettagliata documentazione di bilancio dell'anno 2013. A causa di ciò, si è reso necessario ricorrere al licenziamento dei tecnici più anziani e qualificati e dei giornalisti, ed il personale, rimasto in attività non ha ancora acquisito le competenze necessarie per la verifica delle previsioni normative. Nel caso specifico gli spot pubblicitari, trasmessi nelle varie fasce orarie oggetto di contestazione, sono stati messi in onda dai tecnici dell'emittente quale riempitivo di spazi vuoti del palinsesto televisivo e, quindi, non è stato percepito alcun contributo dalla trasmissione di dette comunicazioni commerciali.

La società evidenzia inoltre, dal punto di vista formale, la tardività della notifica della contestazione da parte del Co.Re.Com. (24 giugno 2014) in riferimento alla violazione commessa (settimana 11-17 novembre 2013), che, ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 avrebbe dovuto essere notificata entro novanta giorni, anche in considerazione dell'art. 20, comma 5 della legge 223/90, che obbliga le emittenti alla conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi per il periodo di novanta giorni.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento avendo riscontrato violazioni relative al superamento

dei limiti di affollamento orario, demandando all’Autorità la quantificazione della sanzione amministrativa. Quanto alle argomentazioni difensive della società, si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della società in merito al termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione che decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo*, per il decorso del termine, deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione, a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici, ai sensi del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l’accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della violazione, e non della data di invio della documentazione da parte dell’emittente, in quanto si è reso necessario l’espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (20 giugno 2014) e la data della notifica della contestazione pervenuta alla società (24 giugno 2014), termini quindi rispettati.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.Re.Com per la violazione riscontrata nei sette giorni:

- 11 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10;13-14; 17-18; 18-19
- 12 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10; 13-14, 18-19
- 13 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 9-10; 13-14;18-19;
- 14 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 9-10; 13-14;
- 15 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7;7-8; 9-10; 13-14,
- 16 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7;7-8; 8-9; 18-19;
- 17 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 7-8; 8-9; 13-14

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha dichiarato il carattere straordinario delle violazioni contestate, conseguenti all'inesperienza, all'epoca dei fatti contestati, del personale adibito ai palinsesti a causa dell'avvenuto licenziamento del personale più anziano, resosi necessario per la grave situazione economico finanziaria da fronteggiare, documentata dal bilancio 2013.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, nonostante la documentazione di bilancio 2013 in perdita consegnata in sede di audizione al Co.Re.Com. Lombardia, risultano comunque tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria al minimo edittale;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno /00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società R.T.B. SRL (già NUOVA FRANCIACORTA SRL) con sede legale in via Armando Diaz n. 13B - 26121 Brescia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *ReteBrescia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38 comma 9, del d.lgs.

n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 113/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 113/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani